



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

SERVIZIO VIABILITA'

Ord. n. 673

Prot. n.

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 658 DEL 10/09/2024 E NUOVA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN LARGO BOTTEGHELLE

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n. 658 del 10/09/2024 che regola la circolazione nel piazzale Botteghelle e vie limitrofe dal 12 al 22 settembre 2024 in occasione dell'insediamento degli operatori di spettacoli viaggianti;

Visto il verbale n. 951 del 12/09/2024 della CPVLS acquisito al protocollo comunale n. 221332 del 13/09/2024, nel quale si da atto della necessità di consentire la viabilità ordinaria durante la chiusura di esercizio del luna park;

Ritenuto pertanto, alla luce del suddetto verbale, revocare l'ordinanza n. 658 del 10/09/2024 e disporre ulteriore provvedimento attuativo di quanto cristallizzato nel suddetto verbale;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 10/09/2024 E L'ISTITUZIONE DI:

in largo Botteghelle

in via Siracusa tra via Alberto Gatto e via Enna

in via Alberto Gatto tra viale Calabria e via Messina

il divieto di transito eccetto autorizzati

il divieto di sosta ambo i lati con rimozione

dalle ore 5,00 del 11/09/2024 alle ore 14,00 del 23/09/2024

In viale Messina tra via Palermo e via Botteghelle

in via Alberto Gatto tra via Messina e via Sbarre Inf.

in via Enna

in via Siracusa tra via Enna e via Palermo

In via Botteghelle di fronte l'istituto Larizza

Divieto di transito eccetto autorizzati

Divieto di sosta con rimozione

dalle ore 16,00 alle ore 05,00 dal 13/09/2024 al 23/09/2024

La segnaletica sarà collocata in opera a cura e spese della società Castore spl.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'ordinanza è valida nei giorni e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il responsabile del servizio
ing. Scalo Domenico

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco